

DETERMINAZIONE N. 657 DEL 14/07/2025

OGGETTO:

Fornitura di Sostituti Ossei Engipore, occorrenti alla S.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASST Nord Milano. CIG: B7A075CA92.

PROPONENTE: PROVVEDITORATO ECONOMATO
Il Dirigente Responsabile: FEDERICA LUCIA CARLOTTA OLIVEI
Il Funzionario istruttore: GRIONI VALENTINA FRANCESCA

Fascicolo n. 350 - 0 Anno 2025
Titolario 01 - 06 - 03

Immediatamente esecutiva: Si
Soggetta a privacy: No
Pubblicazione differita: No
Con introiti: No
Con oneri: Si

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

In esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con deliberazione 8 aprile 2020, n.232;

VISTA la nota mail del 07 luglio 2025 con cui il Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASST Nord Milano, chiede di procedere data l'attuale scarsità di materiale presente presso il nostro Blocco Operatorio, all'affidamento della fornitura di sostituti ossei Engipore, all'operatore economico MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. al fine di garantire la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, trasmettendo i relativi fabbisogni necessari per le attività chirurgiche routinarie;

CONSIDERATO che è assolutamente necessario garantire gli approvvigionamenti di tali dispositivi medici indispensabili alla S.C. Ortopedia e Traumatologia di questa Azienda, per consentire la corretta erogazione delle prestazioni e dei servizi di assistenza ospedaliera che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini;

RICHIAMATA la DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 " DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2025", in cui all'allegato 13 (Investimenti e Acquisti) viene indicato l'obiettivo del conseguimento di risparmi anche attraverso un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata, prevedendo che :

- la programmazione di Aria per il SSR dovrà essere esclusivamente dedicata ai fabbisogni legati alle categorie merceologiche previste dal DPCM;
- per le procedure di gara non DPCM, gli Enti sanitari dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto e, in subordine, tramite acquisti autonomi, fermo restando l'obbligo di utilizzo della piattaforma SinTel e degli strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip;

ACCERTATO in proposito che, in conformità alle predette regole di sistema, alla data di adozione del presente provvedimento non sono vigenti convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA SpA) e/o da Consip per l'acquisizione di forniture in argomento, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive sui relativi portali telematici;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 36/2023, approvato con deliberazione n. 689 del 03/07/2024;

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura è inferiore a € 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023;

RITENUTO necessario, in adempimento a quanto su esposto e in considerazione del valore stimato della fornitura - inferiore ad € 140.000,00 - procedere all'acquisizione della stessa ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo complessivo più basso offerto, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 4, del D.lgs. n.36/2023;

ATTESO che:

- l'art. 50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a)..... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'Allegato I.1 al D.lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che, l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, D.lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n.36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO che l'aggiudicazione avviene al minor prezzo previa verifica di idoneità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche minime richieste;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, D.lgs. n.36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ATTESO al riguardo che in data 08 luglio 2025 si è proceduto attraverso la piattaforma Sintel, con procedura ID 204612902, all'invito della MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A., iscritta all'Albo fornitori telematico presente sulla Piattaforma sintel e specializzata nella fornitura in oggetto;

RILEVATO che, entro il termine fissato del 08 luglio 2025, ha presentato offerta economica la società MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A., che richiede un corrispettivo complessivo per l'intera durata della fornitura, dal 14 luglio 2025 fino al 31 luglio 2025, di € 7.006,26 al netto d'Iva;

RISCONTRATO che, per i dispositivi offerti non si rende necessaria la valutazione di idoneità tecnica in quanto si tratta di materiali di consumo già conosciuti e testati;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover affidare la fornitura alla società MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A, verso un corrispettivo per l'intera fornitura di € 7.006,26 iva (4%) esclusa;

CALCOLATO di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 7.006,26 Iva (4%) esclusa, pari a € 7.286,51 Iva inclusa, che sarà annotato al conto economico n. 600500034 "Dispositivi medici: Materiali protesici cnd P" degli esercizi di competenza dal 14/07/2025 al 31/07/2025:

- **anno 2025:** dal 10 luglio al 31 luglio € 7.006,26 iva esclusa, € 7.286,52 iva 4% inclusa;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

- di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di ossei Engipore, dal 14/07/2025 al 31/07/2025 alla società MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A., con sede legale in [Viale Cirene, 9 – 20135 - Milano \(MI\)](#) Partita Iva n. 05469900962, alle condizioni di cui alla "Lettera di invito" e relativi allegati, nonché di cui all'offerta economica ad essa allegata conservate agli atti del procedimento;
- di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 7.006,26 Iva (4%) esclusa, pari a € 7.286,52 Iva inclusa, che sarà annotato al conto economico n. 600500034 "Dispositivi medici: Materiali protesici cnd P" degli esercizi di competenza dal 10/07/2025 al 31/07/2025:
 - **anno 2025:** dal 10 luglio al 31 luglio € 7.006,26 iva esclusa, € 7.286,52 iva 4% inclusa;
- di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, anche a seguito di sorteggio a campione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".
- di dare atto che il contratto sarà stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
- di riservarsi il diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), o l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – A.R.I.A. S.p.A. attivassero una convenzione in merito all'erogazione della medesima fornitura oggetto del presente provvedimento, dando atto che, in tali ipotesi saranno riconosciuti i corrispettivi delle forniture regolarmente erogate;
- di riservarsi altresì il diritto di recedere con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, qualora durante la vigenza del contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento per la medesima fornitura indicati dall'ANAC e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti in sede di RDO e il fornitore non sia disponibile alla rinegoziazione dei prezzi, al fine di adeguarli a quelli suindicati;
- di riservarsi, inoltre, la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o indennizzi in favore del fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali aziendali, riorganizzazione e/o ristrutturazione dell'ASST Nord Milano, ovvero cambio di metodiche che facciano venire meno la necessità della fornitura oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere in merito, ad alcun tito-

lo, come espressamente previsto dall'art.13 della "Lettera di invito";

- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 è il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti;
- di riservarsi l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti atti a garantire la fornitura/servizio di che trattasi in funzione di quanto esposto nella parte motiva della presente determinazione;

IL DIRETTORE
Ing. Federica Olivei

